



## **PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO**

<b>Ed</b>	<b>Data</b>	<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvato da</b>
00	10/01/2025	00	10/01/2025	Nuova emissione	CdA

## Sommario

<b>1. Obiettivi del Piano</b> .....	3
<b>2. Rilevazione di variazioni sostanziali o cessazione dell'indice</b> .....	3
<b>3. Modalità di sostituzione dell'indice</b> .....	3
<b>4. Individuazione dell'indice sostitutivo</b> .....	4
<b>5. Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo</b> .....	5
<b>6. Comunicazione alla clientela</b> .....	5
<b>7. Aggiornamento del Piano</b> .....	5

## 1. Obiettivi del Piano

Il presente documento rappresenta il "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento" di Confeserfidi Scarl, predisposto in conformità a:

- **Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 - BMR.**
- **Art. 118-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)**, introdotto dal D. Lgs 207/2023.

L'obiettivo è definire le azioni da intraprendere da parte di Confeserfidi in caso di:

- variazione sostanziale di un indice di riferimento.
- cessazione dell'indice di riferimento.

Definizioni:

- **Variazione sostanziale:** modifica qualitativa della metodologia di calcolo dell'indice da parte dell'amministratore (fornitore) dell'indice.
- **Cessazione:** interruzione permanente o temporanea della rilevazione dell'indice.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/1011, le entità vigilate devono designare indici sostitutivi, ove possibile, e integrare tali piani nei contratti con i clienti.

## 2. Rilevazione di variazioni sostanziali o cessazione dell'indice

Processo da seguire al fine della corretta applicazione del presente Piano:

1. al verificarsi di variazioni sostanziali o cessazione degli indici, Confeserfidi avvia il processo interno di sostituzione dell'indice di riferimento;
2. al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Confeserfidi provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:
  - l'indice soggetto a cessazione/variazione;
  - l'indice sostitutivo da applicare;
  - le modalità di sostituzione dell'indice.

## 3. Modalità di sostituzione dell'indice

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice:

- si applica la **clausola di fallback** presente nei contratti, che rinvia al presente Piano di Sostituzione.

#### “Clausola di riserva (fallback) per l’ipotesi di tasso variabile indicizzato

*In caso di variazione sostanziale o cessazione dell’indice di riferimento applicato, le parti concordano sin d’ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, in relazione ai quali troverà applicazione l’indice di sostituzione previsto, tempo per tempo, nel Piano di sostituzione pubblicato sul sito internet del Confidi, salva l’eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso. Nel caso in cui la variazione sostanziale o cessazione dell’indice di riferimento comporti o possa comportare un trasferimento di valore a favore di una delle parti, sarà introdotto un aggiustamento della componente fissa del tasso d’interesse allo scopo di neutralizzare tale possibile trasferimento di valore, il quale verrà identificato in conformità ai criteri individuati nel Piano pubblicato ai sensi dell’art. 118-bis, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario). Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.*

*Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento applicato, entro trenta giorni e con le modalità convenute per l’invio di comunicazioni alla clientela, comunicherà al Cliente le modifiche o l’indice sostitutivo individuati in base al Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet del Confidi. In conformità con quanto previsto dall’art. 118-bis del Testo Unico Bancario, la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento”.*

#### 4. Individuazione dell’indice sostitutivo

In base al disposto normativo in vigore:

- se l’indice sostitutivo alternativo è indicato da un’autorità europea o nazionale competente, questo verrà applicato con i criteri di adeguamento forniti;
- in assenza di indicazioni normative, l’indice sostitutivo scelto è:

<b>Indice di riferimento</b>	<b>Indice di sostituzione</b>
EURIBOR 1 mese 365 media mese precedente	EFTERM 1 mese

Per garantire coerenza, la società applica un "valore di aggiustamento" per evitare variazioni significative nei tassi contrattuali – CAS (*credit adjustment spread*) 1 mese.

## 5. Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo

Se non imposto "ex lege", l'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di amministrazione di Confeserfidi tramite aggiornamento al presente Piano di Sostituzione.

## 6. Comunicazione alla clientela

In caso di modifica sostanziale o cessazione dell'indice:

1. **entro 30 giorni:** Confeserfidi comunica ai clienti, in forma scritta o su supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo;
2. **recesso senza spese:** il cliente può recedere entro due mesi dalla comunicazione, con applicazione delle condizioni precedenti fino alla liquidazione del rapporto.

## 7. Aggiornamento del Piano

Gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono comunicati almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, come previsto dall'Art. 118-bis, co. 1 del TUB. Le modifiche sono pubblicate nella sezione Trasparenza del sito di Confeserfidi.

---

Il presente Piano è periodicamente revisionato per garantire conformità alle normative vigenti e assicurare la tutela della clientela.